

## FOGLIO INFORMATIVO "TIME DEPOSIT" *Deposito Bancario Vincolato*

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

[www.lavalsabbina.it](http://www.lavalsabbina.it) [info@lavalsabbina.it](mailto:info@lavalsabbina.it)

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

### CHE COS'E' IL "TIME DEPOSIT"

#### Caratteristiche

Il servizio Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed ad un tasso prestabilito, regolata contabilmente su un conto corrente ordinario di pari intestazione, con la quale la Banca restituirà alla scadenza il capitale e gli interessi pattuiti. L'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito.

E' ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del conto corrente ordinario.

Il cliente, all'atto della sottoscrizione del servizio di Time Deposit, ha l'obbligo di indicare gli estremi di un conto corrente bancario che sia acceso presso la medesima dipendenza della banca.

Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale sulle singole operazioni vincolate.

Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente ordinario, è consentita per i soli time deposit svincolabili e comporterà da parte della Banca l'applicazione di una penale pari all'applicazione di un creditore nominale annuo ridotto. Il tasso di interesse concordato con il Cliente rimane fisso per tutta la durata della singola operazione di Time Deposit. Gli interessi creditorî, computati al tasso convenuto per tutto il periodo di vincolo, saranno corrisposti alla scadenza del vincolo o delle cedole prestabilite ed accreditati, al pari della somma vincolata, sul conto corrente ordinario collegato.

Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente, senza che vi sia possibilità di rinnovo e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale e commissioni, verrà accreditata sul conto corrente ordinario con le modalità ed i termini stabiliti.

Nelle operazioni con piano cedolare, il tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata, ove prevista, verrà applicato su tutte le cedole maturate ed in corso di maturazione alla data di estinzione anticipata dell'operazione. In tal caso le eventuali cedole precedentemente liquidate sul conto corrente di regolamento verranno stornate e ricalcolate al tasso penalizzato per poi essere nuovamente accreditate in conto corrente contestualmente al rimborso della somma oggetto di vincolo.

#### Rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate che non possono essere svincolate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo estinzione anticipata;
- Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo interbancario di tutela dei depositi" ([www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: "[Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti](#)"). Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.Lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. (documenti di approfondimento: [Banca d'Italia "Gestione crisi bancarie"](#) – [Bail-in Guida Abi](#) – [Bail-in informativa ai clienti](#)).

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE****TIME DEPOSIT SVINCOLABILI CON RIMBORSO UNICO A SCADENZA**

<i>Durata dell'operazione</i>	<i>Tasso creditore nominale annuo *</i>	<i>Taglio minimo dell'operazione</i>	<i>Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata</i>
3 mesi	0,25%	Euro 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,05%
6 mesi	0,40%	Euro 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,05%
12 mesi	0,60%	Euro 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,05%
24 mesi	0,80%	Euro 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,05%

\* al lordo della Ritenuta fiscale del 26%

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 5,00
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell'operazione. Computo effettuato considerando l'anno civile (365)
- Recupero imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge

**TIME DEPOSIT SVINCOLABILI CON PIANO CEDOLARE**

<i>Durata dell'operazione</i>	<i>Tasso creditore nominale annuo *</i>	<i>Periodicità pagamento cedola</i>	<i>Taglio minimo dell'operazione</i>	<i>Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata</i>
36 mesi	1,00%	semestrale	Euro 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,30%
48 mesi	1,30%	semestrale	Euro 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,40%
60 mesi	1,50%	semestrale	Euro 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,50%
60 mesi	1° anno: 0,50% 2° anno: 1,00% 3° anno: 1,50% 4° anno: 2,00% 5° anno: 2,50%	semestrale	Euro 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,50%
60 mesi (offerta riservata esclusivamente a nuova raccolta**)	1° anno: 1,00% 2° anno: 1,50% 3° anno: 2,00% 4° anno: 2,50% 5° anno: 3,00%	semestrale	Euro 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,50%

\* al lordo della Ritenuta fiscale del 26%

\*\*Si considera "nuova raccolta" tutte le somme provenienti, nei 30 giorni antecedenti la richiesta di sottoscrizione del prodotto, da terzi Istituti di Credito ed accreditate sul conto corrente di appoggio.

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 15,00
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: cedola semestrale e rimborso del capitale alla scadenza dell'operazione. Computo effettuato considerando l'anno civile (365)
- Recupero imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge

## Valute

- Valuta accreditato su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma vincolata, delle cedole e degli interessi netti maturati alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata:  
data scadenza operazione/data estinzione operazione
- Valuta addebito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma da vincolare:  
data addebito c/c di regolamento

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto** (*estinzione anticipata prima della scadenza*)

Non è consentita la riduzione del vincolo né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente ordinario, è consentita per i soli time deposit svincolabili e comporterà, da parte della Banca, l'applicazione di una penale pari all'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, come indicato nella sezione "Condizioni economiche" contenute nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del contratto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Il giorno di scadenza del deposito

### **Reclami**

1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@lavalsabbina.it) iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
  - 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
  - 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
  - 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

#### A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca;

A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

#### B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca;

B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it))

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

#### C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.

C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

<b>LEGENDA</b>	
Requisiti minimi di accesso	Sono i requisiti minimi indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, etc.)
Vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari alla durata del time deposit.
Tasso nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali.
Valuta	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.
Cedola	Interessi sulle somme depositate corrisposti periodicamente alle scadenze pattuite al netto delle ritenute fiscali.
Penale estinzione anticipata	Applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto.